

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32847 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udiienza: 29/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Girotti Zirotti Rinaldo nato a Castelfranco Emilia il 09/05/1961

avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni a firma dell'avv. Francesca Romana Mittica, che ha insistito per
l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 novembre 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva ritenuto Rinaldo Girotti Zirotti responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale,

nella sua qualità di amministratore unico della Gasprom srl, dichiarata fallita nel 2019.

2. Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermata responsabilità del ricorrente. Premesso che nella specie non sussisterebbe un'ipotesi di cd. "doppia conforme", dal momento che il ragionamento seguito dai due giudici di merito sarebbe differente, la difesa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le circostanze dedotte con l'atto di appello sarebbero irrilevanti. In particolare, non avrebbe considerato lo stato di salute dell'imputato, che aveva portato nel 2016 alla nomina di Giuseppe Mercuri quale amministratore unico in luogo di Girotti, né le mail depositate dalla difesa che avrebbero attestato che era proprio Mercuri colui che provvedeva agli ordini, manteneva contatti con i fornitori e operava come vero e proprio amministratore; neppure avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del commercialista della società, che aveva affermato di aver avuto contatti solo con il Mercuri. In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso a regole presuntive e avrebbe richiamato *per relationem* la sentenza di primo grado, discostandosi dal principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di bancarotta per distrazione, nonché con riguardo alla omessa riqualficazione della condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili nel delitto di bancarotta semplice documentale. Sotto il primo aspetto, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe in modo illegittimo su una mera presunzione di distrazione, desunta dalla sussistenza di un disavanzo ingiustificato.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata a seguito della contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Esso si risolve, invero, nella richiesta di una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Infatti, oltre ad essere generico, in quanto meramente reiterativo delle identiche censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al fatto che al momento del fallimento l'imputato non ricoprì all'interno della società il ruolo di amministratore, essendo tale ruolo ricoperto da Giuseppe Mercuri, nominato nel 2016.

Con motivazione esente da vizi logici, la Corte territoriale, in conformità con il giudice di primo grado, ha affermato il carattere meramente formale del subentro di Mercuri nella gestione societaria, evidenziando come l'imputato abbia mantenuto un ruolo centrale nella vita della società anche dopo il dicembre 2016, valorizzando la tardiva registrazione delle modifiche societarie, avvenuta nel 2017, il mancato deposito delle scritture contabili, l'esistenza di plurimi elementi da cui desumere la persistente riferibilità della gestione al Girotti e le cointeressenze imprenditoriali esistenti tra i soggetti coinvolti. A fronte di tali specifiche argomentazioni, il ricorrente si è limitato a richiamare le condizioni di salute in cui versava l'imputato, ma in alcun modo documentate, le dichiarazioni del teste Speranza, commercialista della società fallita, nonché le e-mail depositate dalla difesa e che attesterebbero che era Mercuri che provvedeva agli ordini e teneva i contatti con i fornitori. Trattasi di elementi che – al contrario di quanto sostenuto nel ricorso – sono stati puntualmente e logicamente vagliati dai giudici del merito, che ne hanno dato una lettura alternativa e coerente con il complessivo compendio probatorio, escludendo che il coimputato Mercuri (la cui posizione era stata stralciata) avesse agito isolatamente e che Girotti fosse estraneo alla gestione della società successivamente al 2016. In tal senso hanno ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste Speranza, che aveva escluso che Mercuri fosse l'amministratore della società, in quanto i documenti erano firmati dall'imputato;

le mail depositate dalla difesa, antecedenti alla nomina nel 2016 di Mercuri quale amministratore della società e che rendevano ragionevole ritenere che egli desse esecuzione alle direttive di Girotti, all'epoca amministratore in carica. La Corte territoriale ha inoltre valorizzato la circostanza che le modifiche relative alle cariche gestorie e alla sede legale della fallita e della controllante erano state contestuali al verificarsi della situazione grave difficoltà della società, nonché il mancato deposito della documentazione contabile, ritenendo la stessa coerente con la volontà di rendere difficoltosa la ricostruzione delle vicende della fallita.

Ne consegue che la motivazione impugnata non presenta i caratteri della manifesta illogicità o del travisamento della prova dedotti dal ricorrente e si sottrae pertanto alle censure del ricorrente.

3. Il secondo motivo è infondato.

Esso si limita a dedurre in modo del tutto generico e aspecifico il vizio di motivazione in punto di prova dell'attività distrattiva e l'omessa risposta ai motivi di gravame con cui si chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice della mancata tenuta delle scritture contabili.

3.1. Con riguardo al primo profilo di censura, si deve richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).

Il principio di diritto richiamato presuppone in ogni caso l'accertamento, indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo alla società fallita, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa. Tale accertamento non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del

30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, BE.MA Costruzioni, Rv. 274621 - 01; Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01, la quale ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge).

3.2. Nella specie, dalla lettura congiunta delle decisioni di merito risulta accertato – alla luce di quanto riferito dal curatore e di quanto emergente dall'ultimo bilancio – che la società aveva nella sua disponibilità 31.000 euro di liquidità, la quale non è stata successivamente più rinvenuta, dal momento che alla data del fallimento la società era priva di alcuna voce attiva, il curatore non aveva rinvenuto alcun bene, e non era stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla destinazione della suddetta somma di denaro.

La sentenza di primo grado, inoltre, ha sottolineato come pur essendo emerso che la società si trovava in serie difficoltà, nel settembre 2016 (e perciò prima dell'assemblea con cui era stato nominato amministratore il Mercuri), essa aveva assunto obbligazioni di importo significativo, in relazione alle quali aveva versato soltanto un acconto; circostanza, questa, da cui ragionevolmente è stata desunta l'esistenza in concreto di disponibilità liquide.

3.3. Con riguardo al secondo profilo di censura concernente la bancarotta documentale, la Corte territoriale ha esaminato le doglianze del ricorrente escludendo che fosse possibile riqualificare le condotte contestate nella fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall. Al riguardo ha correttamente richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 - 01). Invero, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01). Quanto alla configurabilità della condotta in termini di bancarotta fraudolenta, la sentenza di primo grado ha puntualmente osservato che l'avvenuto deposito dei bilanci fino al 2015 attesta che i dati in essi indicati dovevano essere stati estrapolati dalla documentazione contabile, la quale tuttavia non è poi stata consegnata al curatore.

Il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione volta a contrastare tale conclusione, sicché il motivo di doglianza si rivela destituito di fondamento.

4. Il terzo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per effetto del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata a seguito della contestazione suppletiva del delitto di bancarotta distrattiva formalizzata dal pubblico ministero in udienza.

La decisione impugnata costituisce applicazione coerente del principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito – la quale deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto agli elementi già raccolti e utilizzabili – si considera "necessaria" ove risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 06; Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 – 01; Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173 - 01).

La Corte territoriale ha escluso che l'ordinanza reiettiva della richiesta di rito alternativo condizionato alla audizione di due testi determinasse la lamentata violazione del diritto di difesa, in considerazione della mancata specificazione dei temi di prova su cui i testi avrebbero dovuto essere sentiti, tanto più che il teste Quattrini era già stato escusso. Quanto alla teste Prili Valentina la sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato come il ricorrente avesse successivamente rinunciato a sentire la donna, la quale era inserita nella lista testi originariamente depositata, deducendo l'irrilevanza della sua testimonianza. Trattasi di conclusioni logicamente ineccepibili, rispetto alle quali le argomentazioni difensive risultano inconferenti e comunque generiche. Invero, la rilevanza della nuova assunzione del teste Quattrini non era stata specificata al momento della richiesta del rito alternativo, mentre le circostanze addotte a giustificazione della rinuncia all'audizione della teste Prili, oltre ad essere indimostrate, non sono tali da renderne impossibile l'esame.

5. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale